



Provincia di Siracusa

* * * * *

UFFICIO: SCOLASTICI CULTURALI SPORTIVI

CIG:

Il Dirigente

ATTESO CHE con Determina Dirigenziale del **02/10/2019**, n. 99 II Settore – n. **1870 R.G.**, è stata avviata a mezzo Centrale Unica di Committenza “Trinakria Sud” di Comiso la procedura aperta per affidare il trasporto scolastico comunale a favore degli alunni delle scuole materne e dell’obbligo di Villasmundo, Città Giardino e relative Contrade sparse-anni scolastici 2019/2020-2020/2021;

CONSIDERATO CHE l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che il Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

TENUTO CONTO CHE con il DPCM del 4 marzo u.s., causa l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo della pandemia, **è stata disposta, altresì, la chiusura degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado;**

VISTA la nota Prot. 013 del 13/03/2020, ns. Prot. n. 6264 del 13/03/2020 con la quale la predetta C.U.C. di Comiso trasmette a questo Ente il verbale di gara del 13/03/2020 e contestualmente comunica *"di procedere alle verifiche tramite il sistema AVCPass e/o comunicazioni specifiche, rimandando l'aggiudicazione alla regolarità delle stesse"*;

CONSIDERATE le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale che hanno reso necessario adottare misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

CHE tutt'ora gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado sono chiusi in attesa di ulteriori sviluppi che attengono la vicenda sanitaria;

CHE le varie Istituzioni statali coinvolte sono in attesa di ricevere disposizioni;

CHE è ancora incerta la data di riapertura degli Istituti Scolastici né si conoscono le modalità di gestione delle attività didattiche, che in atto sono svolte a distanza;

TENUTO CONTO dell'assenza di formali notizie da parte della C.U.C. di Comiso, il sottoscrittore del presente atto ha trasmesso nota, Prot. n. 9410 dell'11/05/2020, al Sindaco e all'Assessore alla P.I. di questo Ente, per informare di non conoscere gli sviluppi delle gare di cui alle D.D. del II Settore n. 98/1869 e n. 99/1870, e che, alla luce del fenomeno epidemico "coronavirus", gli atti allegati a dette determine (bandi, capitolati speciali d'appalto, quadri economici, etc) risultano obsoleti in quanto sprovvisti di precise indicazioni volte a salvaguardare l'incolumità dei passeggeri (distanziamento fisico, sanificazione degli ambienti, etc) così come richiesto invece in questo periodo di crisi epidemica, giuste disposizioni ministeriali e regionali;

CHE, per le superiori motivazioni, **in attuazione delle disposizioni ministeriali emanate per contrastare l'emergenza epidemiologica Covid-19**, le condizioni contrattuali, in fase di aggiudicazione, dovranno inevitabilmente subire delle modifiche rispetto a quanto statuito con gli atti di avvio di gara;

ACCERTATO CHE con Delibera di G.M. 115 del 15/05/2020 è stato conferito apposito incarico legale stragiudiziale per acquisire un parere pro-veritate da professionista esperto di diritto amministrativo in merito alla possibilità di revocare i bandi per le procedure di gara avviate a mezzo CUC di Comiso;

CHE, nel frattempo, con nota **Prot. n. 18 del 20/05/2020**, ns/ Prot. n. 10228 del 20/05/2020, è pervenuta pec a cura della più volte citata **CUC di Comiso** avente ad oggetto "Procedure di affidamento servizi trasporto scolastico comunale-Comunicazioni" alla quale sono allegate le bozze dei provvedimenti di affidamento degli appalti.

DATO ATTO del parere legale reso dal professionista incaricato dall'Ente, Capra Avv. Ferdinando, acquisito al Prot. gen. del Comune di Melilli il 25/05/2020 e registrato al n. 10439, che **si allega alla presente** determina per farne parte integrante, dal quale si evince, tra l'altro, che, causa pregnanti motivazioni, essendo oggettiva la constatazione della inadeguatezza sopravvenuta dei capitoli speciali e dei quadri economici, rende ex sé **obbligatoria, prima che opportuna**, la revoca della procedure di gara, alla luce di nuove cogenti regole di distanziamento interpersonale sopravvenute rispetto al momento di adozione delle determinazioni a contrarre del 02/10/2019, che rendono "inattuali" sia i capitoli speciali sia i quadri economici di entrambe le gare per quanto concerne le oggettive proporzioni tra numero dei trasportati ed il maggiore numero di autobus occorrenti;

ACCERTATO che, causa emergenza sanitaria, problematica sovracomunale, si rende necessario dover procedere alla forzata revoca della D.D. n. 99/1870 del 2/10/2019;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000;

RITENUTA regolare e idonea l'attività dell'Ufficio competente;

VISTA la L.R. n.48/91 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000;

VISTE le LL.RR. n.44/91 e n.23/97;

VISTO il D. Lgs. 50/2016

VISTA la L. 55/2019

VISTO l' O.R.EE.LL

D E T E R M I N A

*Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono interamente richiamati e per le motivazioni ed argomentazioni di cui al parere pro-veritate assunto al protocollo dell'Ente al n. 10439 del 25.05.2020, che debbono qui intendersi tutte richiamate e integralmente trascritte ad ogni effetto di legge, allegandosi fisicamente tale atto alla presente determina facendone parte, a causa delle sopravvenute norme cogenti di cui al DPCM 26.04.2020 adottato per fronteggiare l'epidemia nazionale da COVID-19, che hanno oggettivamente mutato tutti i termini, le prestazioni dedotte ed i valori economici di cui al capitolato speciale ed al quadro economico, a tutela dell'interesse pubblico a non contrarre vincoli contrattuali inadeguati e/o inattuali e quindi non più rispondenti al soddisfacimento dell'interesse pubblico allo svolgimento del servizio di trasporto di cui al bando di gara, di **DISPORRE** la **REVOCA** della determina a contrarre del 02/10/2019 n. 99 II Settore- n. 1870 R.G.*

DI AUTORIZZARE l'Uff. di Ragioneria ad effettuare l'economia di spesa in quanto impegno assunto con precedenti Determine Dirigenziali di questo settore;

DI DISPORRE:

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Istituzionale del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente" sez. Provvedimenti – sotto sezione Provvedimenti Dirigenti Amministrativi - tutti i Provvedimenti ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 del D.L. n. 837/12 convertito con la Legge n. 134/2012 della vigente normativa e nella sez. Bandi di gara;
- la trasmissione del presente provvedimento alla C.U.C. di Comiso, con richiesta di dare informazione del presente atto alle ditte che hanno preso parte alle gare;
- la trasmissione al Servizio Finanziario;

Il Dirigente
Ferraro Maria Sebastiana



Messaggio numero 254012 del 25-05-2020 ora 09:30

Mittente

NOCERA LUCIA

Destinatario

Ferraro Maria Sebastiana

Oggetto

Prot. (A) n. 10439 - POSTA CERTIFICATA: Invio parere legale in riscontro al decreto sindacale n. 55 del 21.05.2020 e delibera G.M. n. 115 del 15.05.2020.
10439 del 25-05-2020

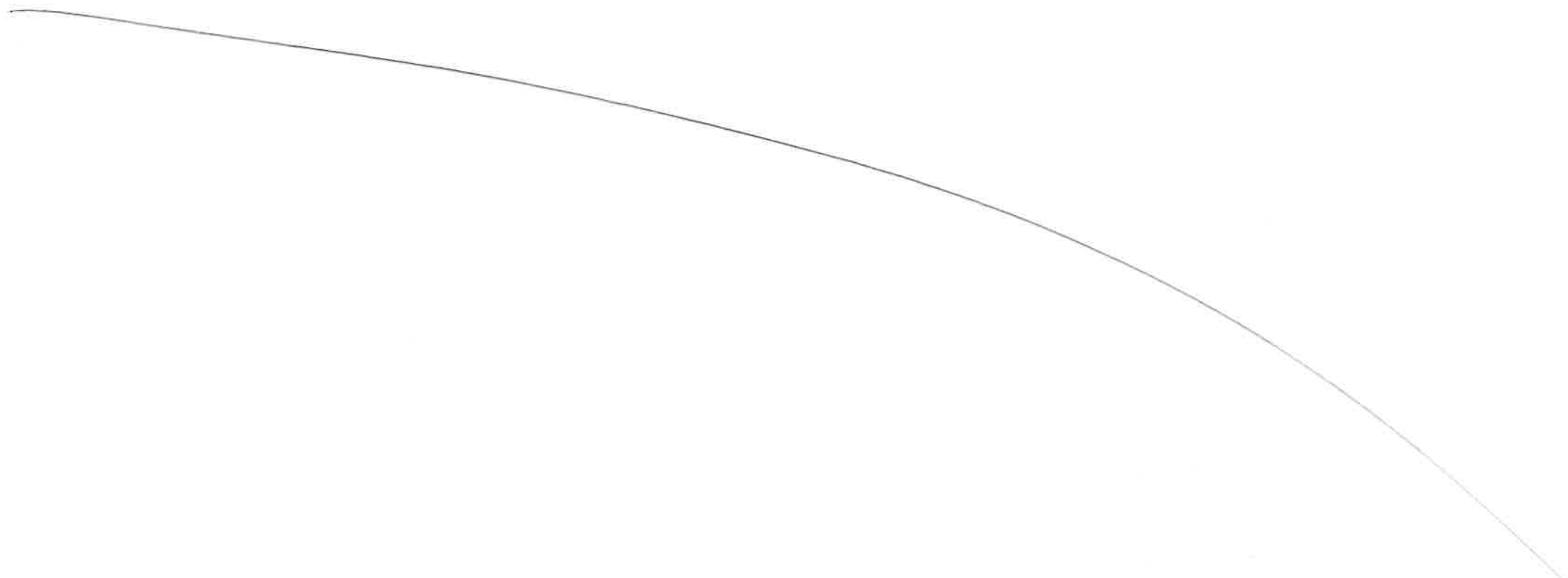
Protocollo n.

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Invio parere legale in riscontro al decreto sindacale n. 55 del 21.05.2020 e delibera G.M. n. 115 del 15.05.2020.

Mittente : CAPRA AVV. FERDINANDO

Mail mittente : ferdinando.capra@avvnicosia.legalmail.it





Al sig. Sindaco del Comune di Melilli
p.zza Crescimanno, 1 – 96010 Melilli (Sr)

A mezzo p.e.c al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.melilli.sr.it



Oggetto: Parere legale pro-veritate richiesto con decreto sindacale n. 55 del 21.05.2020 e con delibera G.M. n. 115 del 15.05.2020, al fine di chiarire ed illustrare se nella fase attuale delle due procedure di gara – la prima bandita con la determina dir. n. 1869 del 02.10.2019 e la seconda con determina dir. n. 1870 di parti data – è prevista dalla legge la possibilità di revocare le stesse procedure di gara per l'affidamento del servizio di trasporto ed in caso affermativo con quali modalità e/o con quali provvedimenti ciò sarebbe possibile.

In evasione della Sua richiesta come da oggetto e dei quesiti formulati, sulla base dei documenti offertimi in visione, rendo il seguente parere pro-veritate.

1.

L'oggetto della richiesta ha scaturigine da due diverse determinazioni dirigenziali a contrarre, la n. 1869 e la n. 1870 del 02.10.2019, con cui è stato disposto l'avvio presso la C.U.C. di Comiso, ex art. 60 d.lgs. 50/2016, di due gare aperte per l'affidamento del servizio di trasporto interno, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo di Melilli centro e contrade sparse nonché delle frazioni di Villasmundo e Città Giardino.

Risulta che allo stato le due procedure siano ancora "in itinere" – come emerge dalla nota prot. 9410 dell'11 maggio 2020 – a causa dei ritardi accumulatisi per il rallentamento dell'attività

amministrativa in tutto il Paese derivato dall'epidemia c.d. "COVID 19" e da qui il quesito sottoposto all'esame del sottoscritto che muove dalla perspicua riflessione che *"a causa sia dell'incerta data di effettiva ripresa delle lezioni, sia delle effettive e concrete modalità e tempistiche afferenti lo svolgimento delle lezioni, i bandi, i capitolati speciali d'appalto, i quadri economici, e quant'altro utile per stabilire l'ammontare dell'importo del servizio di trasporto nonché le stesse prestazioni costituenti l'oggetto delle procedure di gara, non appaiono più rispondenti all'interesse pubblico, tenuto conto che le norme cogenti che in atto impongono il distanziamento sociale e le concrete e sperimentali modalità di erogazione dei servizi pubblici di trasporto, con gli obblighi di sanificazione degli automezzi durante la giornata e tra una corsa e l'altra e la riduzione dello stesso numero massimo di trasportati per ogni corsa, hanno reso inattuali tutte le prescrizioni contenute nelle predette determine a contrarre"*.

2.-

Occorre osservare in via generale che alle pubbliche amministrazioni è sempre riconosciuto il potere di sospendere, revocare e/o annullare le procedure di gara in presenza di determinate condizioni previste dalla legge e seguendo uno specifico procedimento che ne garantisca la correttezza e la trasparenza. Pertanto, non può ritenersi preclusa alla stazione appaltante la possibilità di procedere alla revoca o annullamento di una gara allorché questa non risponda più alle esigenze dell'Ente e sussista un interesse pubblico, concreto e attuale all'eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse dei partecipanti nei confronti dell'Amministrazione; tale potere, già previsto dalla disciplina di contabilità generale dello Stato, che consente il diniego di approvazione per motivi di interesse pubblico (art. 113 R.D. 23



maggio 1924 n. 827), trova il proprio fondamento nel principio generale dell'autotutela della Pubblica amministrazione, che rappresenta una delle manifestazioni tipiche del potere amministrativo, direttamente connesso ai criteri costituzionali di imparzialità e buon andamento della funzione pubblica.

Parimenti indiscutibile è che l'amministrazione, qualora decidesse di adottare un provvedimento in autotutela, lo dovrà fare fondando il proprio giudizio non sulla mera esigenza di ripristino della legalità, ma dando conto, nella motivazione, della sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell'atto.



Quanto alla eventuale sussistenza dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento per la revoca/annullamento di una gara, occorre considerare che le norme sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo non vanno applicate meccanicamente e formalmente, nel senso che occorra annullare ogni procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa, dovendosi piuttosto interpretare nel senso che la comunicazione è superflua - con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa - quando l'interessato sia venuto comunque a conoscenza di vicende che conducono comunque all'apertura di un procedimento con effetti lesivi nei suoi confronti. In materia di comunicazione di avvio del procedimento prevalgono, quindi, canoni interpretativi di tipo sostanzialistico e teleologico, non formalistico. Poiché l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all'azione amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera giuridica l'atto conclusivo è destinato ad incidere - in modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento - l'omissione di tale formalità non vizia il procedimento quando il contenuto di quest'ultimo sia interamente

vincolato, pure con riferimento ai presupposti di fatto, nonché tutte le volte in cui la conoscenza sia comunque intervenuta, si da ritenere già raggiunto in concreto lo scopo cui tende siffatta comunicazione.

Alla luce di questa linea interpretativa si può affermare che la comunicazione di avvio del procedimento dovrebbe diventare superflua quando: l'adozione del provvedimento finale è doverosa (oltre che vincolata) per l'amministrazione; i presupposti fattuali dell'atto risultano assolutamente incontestati dalle parti; il quadro normativo di riferimento non presenta margini di incertezza sufficientemente apprezzabili; l'eventuale annullamento del provvedimento finale, per accertata violazione dell'obbligo formale di comunicazione, non priverebbe l'amministrazione del potere (o addirittura del dovere) di adottare un nuovo provvedimento di identico contenuto (anche in relazione alla decorrenza dei suoi effetti giuridici).

In conclusione, con riferimento alle procedure di gara la revoca resta impraticabile dopo la stipula del contratto d'appalto, dovendo utilizzarsi, in quella fase, il diverso strumento del recesso (come chiarito dall'Adunanza Plenaria con la decisione in data 29 giugno 2014, n.14); prima del perfezionamento del documento contrattuale, al contrario, l'aggiudicazione è pacificamente revocabile (Cons. St., sez. III, 13 aprile 2011, n. 2291).

Così riconosciuta, in astratto, la revocabilità dell'aggiudicazione (prima, si ripete, della stipulazione del contratto), occorre precisare che la peculiarità della regolazione della funzione considerata (l'amministrazione di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici) impone di definire le condizioni del valido esercizio della potestà di autotutela in questione secondo parametri ancora più stringenti.

A fronte, infatti, della nota strutturazione procedimentale della scelta del contraente, la definizione regolare della procedura mediante la selezione di un'offerta (giudicata migliore) conforme alle



esigenze della stazione appaltante (per come cristallizzate nella *lex specialis*) consolida in capo all'impresa aggiudicataria una posizione particolarmente qualificata ed impone, quindi, all'Amministrazione, nell'esercizio del potere di revoca, l'onere di una ponderazione particolarmente rigorosa di tutti gli interessi coinvolti.

Con riferimento alla revoca degli atti di gara già conclusa con l'aggiudicazione, è stato chiarito che il ritiro di un'aggiudicazione legittima postula, in particolare, la sopravvenienza di ragioni di interesse pubblico (o una rinnovata valutazione di quelle originarie) particolarmente consistenti e preminenti sulle esigenze di tutela del legittimo affidamento ingenerato nell'impresa che ha diligentemente partecipato alla gara, rispettandone le regole e organizzandosi in modo da vincerla, ed esige, quindi, una motivazione particolarmente convincente circa i contenuti e l'esito della necessaria valutazione comparativa dei predetti interessi (Cons. St., sez. V, 19 maggio 2016, n. 2095).



Tali canoni di condotta appena precisati restano validi anche per le procedure di aggiudicazione soggette alla disciplina del d.lgs. n. 50 del 2016, nella misura in cui il paradigma legale di riferimento resta, anche per queste ultime, l'art. 21 quinquies, l. n. 241 del 1990, e non anche la disciplina speciale dei contratti, che si occupa, infatti, di regolare il recesso e la risoluzione del contratto, e non anche la revoca dell'aggiudicazione degli appalti (ma solo delle concessioni).

2.1.-

Per altro verso occorre puntualizzare che costituisce diritto ricevuto che la procedura di gara si conclude solo con l'aggiudicazione definitiva e, pur restando ancora salva la facoltà per la stazione appaltante di manifestare il proprio ripensamento – in questo caso secondo le forme proprie dell'autotutela decisoria – per contro, prima di questo momento l'Amministrazione resta libera di

intervenire sugli atti di gara con manifestazioni di volontà di segno opposto a quello precedentemente manifestato senza dovere sottostare a dette forme (cfr. Cons. St., sez. V, 04.01.2019, n. 107).

In altri termini, in ragione della natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili, tipica della proposta di aggiudicazione, e della non tutelabilità processuale di quest'ultima ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della l. n. 241 del 1990 (ex multis: Cons. St., sez. V, 09.11.2018, n. 6323 e 20 agosto 2013, n. 4183), rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (cfr. Cons. St., sez. V, 09.11.2018, n. 6323 e 04.12.2017, n. 5689; Cons. St., sez. III, 07.07.2017, n. 3359; Cons. St., sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2418; Cons. St., sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 67).

Neppure è richiesto un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario dal momento che l'aggiudicazione provvisoria (rectius: la proposta di aggiudicazione) non è l'atto conclusivo del procedimento di scelta del contraente (Cons. St., sez. V, 09.11.2018, n. 6323/2018).

In siffatte evenienze la giurisprudenza amministrativa ha tra l'altro evidenziato che, nelle gare pubbliche, la decisione della Pubblica amministrazione di procedere alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria non è da classificare come attività di secondo grado (diversamente dal ritiro dell'aggiudicazione definitiva), atteso che, nei confronti di tale determinazione, l'aggiudicatario provvisorio vanta solo un'aspettativa non qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento: pertanto, l'assenza di una posizione di affidamento in capo all'aggiudicatario provvisorio, meritevole di tutela qualificata, attenua l'onere



motivazionale facente carico alla Pubblica amministrazione, in occasione del ritiro dell'aggiudicazione provvisoria, anche con riferimento alla indicazione dell'interesse pubblico giustificativo dell'atto di ritiro (cfr. Consiglio di Stato , sez. III , 06/03/2018 , n. 1441).

E' poi evidente che, rimanendo immutata la consistenza della posizione soggettiva con la quale interferisce l'esercizio del potere di ritiro della P.A., alle medesime conclusioni deve giungersi nel caso in cui il potere di revoca abbia ad oggetto l'intera procedura di gara, in specie se sia giustificata da pregnanti motivazioni di carattere finanziario ed in particolare da sopravvenute difficoltà economiche (Cons. St., sez. III, 29 luglio 2015 n. 3748 e 26 settembre 2013 n. 4809).

3.-

Premesse le coordinate generali che disciplinano l'esercizio del potere di revoca/annullamento in materia di gare per l'affidamento di pubblici appalti, occorre adesso indugiare sul caso oggetto di parere ed, in particolare, contestualizzare l'esercizio del potere di revoca nella prospettiva immanente in tutto il Paese caratterizzata dalle misure di prevenzione e/o rallentamento del contagio da "COVID 19" che ruota attorno al fondamentale criterio del "distanziamento sociale".

Il decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020, in G.U. serie generale, n. 108 del 27 aprile 2020, (in avanti "d.p.c.m.") ha dettato "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ed in particolare con l'art. 1, lett. k) ha disposto: *"sono sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le*

Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza".

Già in presenza di un provvedimento normativo che ha disposto, sine die, la sospensione delle attività didattiche in presenza, in tutto il territorio nazionale, nelle scuole di ogni ordine e grado sarebbe causa giustificativa della revoca del bando, non potendo questo Comune prevedere con certezza se e quando le attività didattiche in presenza potranno riprendere con normalità, essendo il servizio di trasporto oggetto di gara integralmente dipendente dalla ripresa delle lezioni scolastiche in presenza.

In altri termini, l'incertezza legata ai tempi della ripresa delle lezioni in presenza rende legittima la revoca dei due bandi di gara, non rispondendo al pubblico interesse la stipula dei contratti con l'eventuale operatore economico per servizi non più necessari o comunque non più necessari nei termini cronologici preventivati a monte.

3.1.-

L'art. 7 del citato "d.p.c.m." ha introdotto "Misure in materia di trasporto pubblico di linea" – che intuitivamente si applicano in via di principio anche al trasporto privato – nei seguenti termini: ***"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8, nonché delle***



«Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19», di cui all'allegato 9".



L'Allegato 9 del d.p.c.m. citato prevede l'obbligo di rispetto delle **"Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico"**, che nella sezione "settore trasporto pubblico locale stradale, lacuale e ferrovie concesse" impone la seguente regola generale: **"sugli autobus e sui tram garantire un numero massimo di passeggeri, in modo da consentire il rispetto della distanza di un metro tra gli stessi, contrassegnando con marker i posti che non possono essere occupati. Per la gestione dell'affollamento del veicolo, l'azienda puo' dettare disposizioni organizzative al conducente tese anche a non effettuare alcune fermate"**.

Con specifica attinenza ai "Servizi di trasporto non di linea" il medesimo Allegato 9 stabilisce la regola, fermo il distanziamento di almeno un metro tra persona e persona, secondo cui **"Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedono la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine"**.

4.-

E' appena il caso di osservare che alla luce di tali nuove e cogenti regole di distanziamento interpersonale sopravvenute rispetto al momento di adozione delle delibere a contrarre del 02.10.2019, sia i capitolati speciali sia i quadri economici di entrambe le gare risultano "inattuali" per quanto concerne le oggettive proporzioni tra numero dei trasportati (272 per la gara per il trasporto degli studenti di Melilli Centro e 309 per le frazioni di Villasmundo e Città Giardino) ed il maggiore numero di autobus

occorrenti per il corretto ed efficace trasporto degli alunni delle scuole, che rende la prestazione dedotta nel bando insufficiente a soddisfare l'interesse pubblico.

In conseguenza, i 6 pullman – di cui 3 da 54 posti, 2 da 30 posti e 1 da 20 posti – previsti per il trasporto degli alunni di Melilli centro e contrade sparse e i 5 pullman – di cui 3 da 54 posti, 1 da 30 posti e 1 da 20 posti) per il trasporto degli alunni di Villasmundo e Città Giardino, stante le sopravvenute regole di distanziamento sociale, non sono più sufficienti per il, rispettivo, trasporto dei 272 alunni di Melilli centro e dei 309 delle frazioni, per cui il servizio va radicalmente rimodulato in ottemperanza alle c.d. cogenti regole del "distanziamento sociale".

Tale oggettiva constatazione della inadeguatezza sopravvenuta dei capitolati speciali e dei quadri economici rende ex sé obbligatoria, prima che opportuna, la revoca di entrambe le procedure di gara, poiché la sopravvenuta causa di forza maggiore costituita dall'epidemia in atto esistente in tutto il territorio nazionale impone, all'evidenza, una radicale ed obbligatoria rivisitazione dei medesimi, alla luce delle linee guida disposte con il d.p.c.m. 26.04.2020.

5.-

Per tali ragioni, è possibile rispondere al quesito posto nei seguenti termini.

Sia a causa dell'incertezza della effettiva data di ripresa delle lezioni in presenza delle scuole di ogni ordine e grado della Repubblica che rende inattuali i termini temporali e la stessa durata del servizio da svolgere, sia a causa delle sopravvenute, concrete e cogenti modalità di svolgimento dei trasporti di persone non di linea introdotte dal citato "d.p.c.m." 26.04.2020, i valori ed i termini dei quadri economici e dei capitolati d'appalto facenti parte dei due



bandi di gara non rispondono più al concreto, effettivo ed attuale interesse pubblico allo svolgimento del trasporto degli alunni delle scuole dell'obbligo del Comune di Melilli, per cui è, a parere del sottoscritto, legittima e oggettivamente giustificata la revoca dei bandi di gara che – in relazione allo stadio ancora larvale delle procedure presso la CUC che non hanno consentito di addivenire nemmeno ad una “proposta di aggiudicazione” – non richiederebbero alcuna comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei soggetti privati che potrebbero, in ipotesi, aver già formulato in seno alle dette procedure di gara istanze di partecipazione e relative offerte economiche.



Nel caso in cui l'ente si accingerà in concreto a recepire il presente parere e adottare le determinazioni dirigenziali si suggerisce di adottare due distinte ed autonome determinazioni di revoca allegando alle stesse, per farne parte integrante, il presente parere legale che funge da motivazione della disposta revoca e da atto istruttorio dei procedimenti, nonché di pubblicare con immediatezza le determinazioni dirigenziali di revoca sul sito del Comune e di notificarle alla CUC di Comiso per gli atti consequenziali di legge.

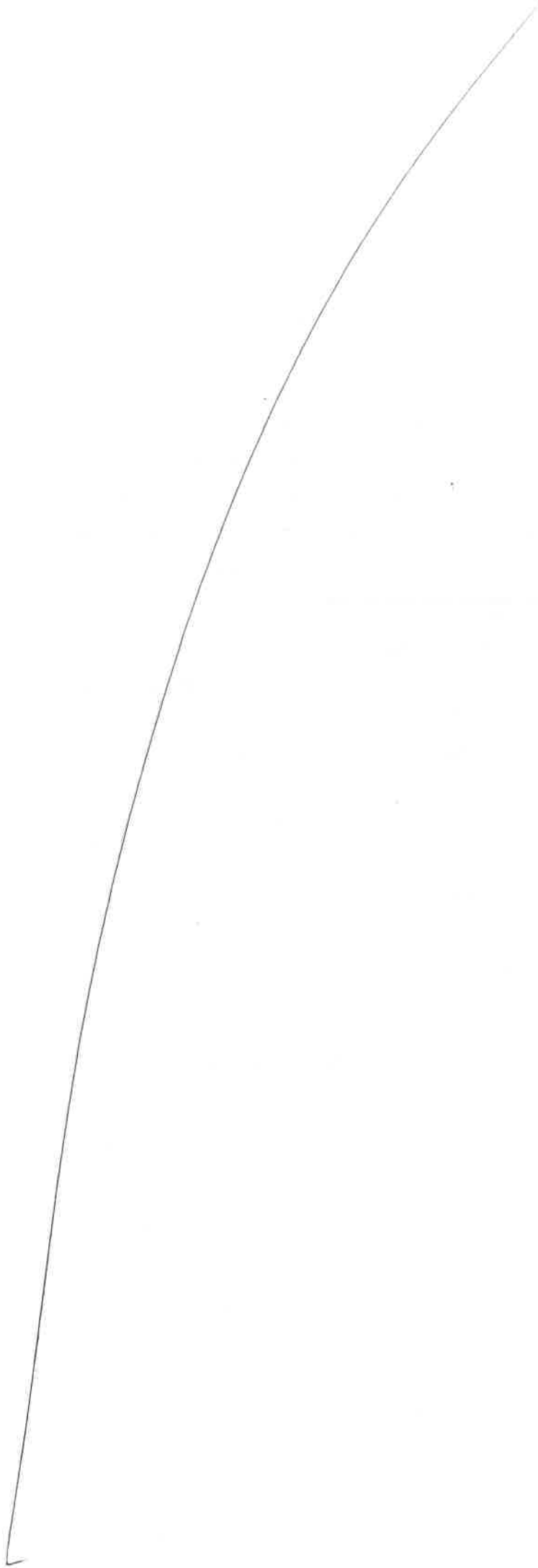
In quanto precede è il mio parere.

Leonforte, 25 maggio 2020

Avv. Ferdinando Capra



CAPRA
FERDINANDO
AVVOCATO
25.05.2020
05:59:01 UTC





Wm. J. & J. J. J. J.
1898

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO di copertura finanziaria.

Si assume impegno/liquidazione: 746 - 747/sp

VA R. u. 6

COMUNE DI MELILLI
(PROVINCIA DI SIRACUSA)
Per copia conforme all'originale
formata da n° 40 fogli

Melilli, li 04 GIU 2020

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
SERVIZI AMMINISTRATIVI E SCOLASTICI
Maria Sebastiana Ferraro

Melilli, Li

DIRIGENTE UFFICI FINANZIARI
Dott.ssa MARCHICA ENZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal al , per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché per lo stesso periodo all'Albo Pretorio del Comune.

Registro pubblicazioni n.

Li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CUNSOLO CARMELO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. 44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal al registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami ,

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CUNSOLO CARMELO